

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto

Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili. In relazione alla dimensione di impresa: 60% per le imprese di piccola e media dimensione e 50% per le imprese di grande dimensione. In aggiunta al finanziamento è concessa un'agevolazione nella forma del contributo diretto alla spesa, fino al 15% delle spese ammissibili per le imprese di piccola e media dimensione e fino al 10% per quelle di grande dimensione. La misura del contributo diretto alla spesa è elevata di 5 punti percentuali al sussistere di almeno

una delle seguenti condizioni: qualora il progetto venga realizzato con il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10% della spesa complessivamente ammissibile e l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; oppure qualora il progetto sia realizzato in parte, nell'ambito di forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in quelli contraenti l'accordo See; oppure qualora ai

progetti congiunti partecipi almeno una pmi.

Finanziamento fino a otto anni. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio. Il finanziamento ha una durata massima di otto anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate

scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore allo 0,8%. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.